

Circolare 6 - Principali proroghe e sospensioni del Decreto Liquidità

ARTICOLO	SOGGETTI	COSA E' SOSPESO/PROROGATO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO/ADEMPIMENTO	
18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/04/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo	<p>Per i mesi di aprile e maggio i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:</p> <p>a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (sono i versamenti erariali relativi al lavoro dipendente ed assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) all'imposta sul valore aggiunto (IVA)</p> <p>c) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p> <p>N.b. : la verifica della diminuzione dei fatturati e corrispettivi di marzo e aprile, effettuata mese su mese, ha effetto sulla sospensione dei versamenti scadenti, rispettivamente, ad aprile e maggio.</p> <p>Per le nuove attività sono sospesi i versamenti di entrambi i mesi.</p> <p>Non rientrano nella proroga le ritenute diverse da quelle relative al lavoro dipendente ed assimilato (per esempio non sono prorogate le ritenute relative a professionisti, agenti, ecc...)</p>	30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020	
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/04/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta			
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019	<p>I termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:</p> <p>a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p>		
	Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa			
	A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza , che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta	Versamenti dell' imposta sul valore aggiunto (IVA) per i mesi di aprile e maggio 2020 (con verifica della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente sui mesi di marzo e aprile)		
	Imprese aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato operanti nei settori particolarmente colpiti dall'emergenza definiti dal Decreto Cura Italia (vedi Circolare dello Studio n. 4)	Restano ferme le disposizioni previste dal Decreto Cura Italia. Per le scadenze di aprile: era già prevista e resta valida la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per fruire della sospensione dell'IVA invece, si dovrà dimostrare la contrazione del fatturato cui sopra. Per tutte le scadenze di maggio sarà sempre necessario dimostrare la contrazione del fatturato e dei corrispettivi		31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi Circolare dello Studio n. 4)	Restano ferme le disposizioni previste dal Decreto Cura Italia. Per le scadenze di aprile e maggio: era già prevista e resta valida la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per fruire della sospensione dell'IVA invece, si dovrà dimostrare la contrazione del fatturato cui sopra		30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020	
19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari	I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020	I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis DPR n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente tali percettori non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione	I versamenti sospesi sono effettuati direttamente dal percettore delle somme in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020	
21 - Rimessione in termini versamenti	Tutti i contribuenti	Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (sono quindi compresi tutti i pagamenti di carattere tributario), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo 2020, che erano stati precedentemente prorogati al 20 marzo 2020	16 aprile	
22 - Disposizioni relative alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020	Tutti i contribuenti	Termine di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (è stata prevista una sanatoria per coloro che non hanno rispettato la scadenza del 31 marzo 2020)	30 aprile	
23 - Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020	Tutti i contribuenti	I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (c.d. DURF per evitare l'onerosa procedura di documentazione delle ritenute nell'ambito degli appalti labor intensive) emessi entro il 29 febbraio 2020	Sono validi fino al 30 giugno	
24 - Termini agevolazioni prima casa	Tutti i contribuenti	I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (nella sostanza sono sospesi il termine di 18 mesi per lo spostamento della residenza nel comune della prima casa e il termine di un anno per la vendita della prima casa precedentemente posseduta), nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (un anno intercorrente tra gli atti di vendita/acquisto della vecchia e nuova prima casa)	Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020	
26 - Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Tutti i contribuenti	Per il primo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro	Nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento	
		Per il primo e secondo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro	Nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento	
36 - Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare	Tutti i contribuenti	Le udienze dei procedimenti civili e penali (ivi inclusi quelli tributari) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, previste nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, sono rinviate a data successiva all'11 maggio 2020. Sono inoltre sospesi, per il medesimo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e relativi all'atto di reclamo/mediazione. Per il medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari; ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, essendo inoltre previsto che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto, facendo decorrere il suddetto termine ex novo, al di fuori del periodo di sospensione. Data la delicatezza dei termini di carattere processuale si suggerisce di prendere contatti con i vostri professionisti di riferimento per le valutazioni specifiche		
29 - Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori	Tutti i contribuenti	Vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambi le parte del giudizio tributario, infatti prima della modifica della presente disposizione la sospensione processuale per l'ente impositore era fissato fino al 31 maggio 2020, mentre ora viene riallineata a quella del contribuente all'11 maggio 2020		